

(N. 2225-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 1957

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3426)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 FEBBRAIO 1958

Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1° gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nell'articolo seguente.

Art. 2.

I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di reversibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, semprechè nei loro confronti:

a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1° gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

c) alla data di decorrenza della pensione di reversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità.

Art. 3.

La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 è dovuta dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato, qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo il 31 dicembre 1957, i superstiti hanno titolo alla pensione quando sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 1, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo compiuta l'età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità e che al momento della morte possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma, può conseguire il diritto alla pensione di reversibilità anche quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'articolo 1 lettera c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ma non inferiore ad un anno.

Art. 4.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'articolo 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di pensione contemplati nell'articolo 10, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata, rispettivamente, a lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i titolari di pensione per i quali si verificchino le seguenti condizioni:

a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, salvo il caso che trattasi di giornaliero agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze di terzi in attività non agricole;

b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattasi di pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora trattasi di pensionato con a carico il coniuge o uno o più figli per i quali sussistano le condizioni previste nell'articolo 13, *sub* 2, della legge sopraindicata;

c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e delle leggi precedenti.

Il titolare della pensione, su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità, dalla quale risultino il proprio stato di occupazione e la relativa retribuzione, le pensioni e le prestazioni previdenziali di cui fruisce, nonché le persone di famiglia viventi a proprio carico ed i loro redditi di qualsiasi natura. L'Istituto ha facoltà di subordinare la corresponsione della maggiorazione o la continuazione della stessa al controllo dei requisiti prescritti dal presente articolo.

Il titolare della pensione è, altresì, tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo ve-

Art. 5.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

rificarsi, qualsiasi variazione nello stato di occupazione, nella situazione di famiglia, nelle pensioni o prestazioni previdenziali, che comporti decadenza dal godimento della maggiorazione.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti della maggiorazione del trattamento minimo di cui al presente articolo ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo di detta maggiorazione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento della maggiorazione prevista nel presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1959 le misure dei trattamenti minimi di pensione stabilite dall'articolo 5 della presente legge sono ulteriormente elevate, rispettivamente, a lire 114.000 annue, lire 78.000 annue e lire 78.000 annue, con il rispetto delle medesime condizioni indicate nel predetto articolo.

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 55 volte.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la quota di riduzione del trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la propria

Identico.

Identico.

Con effetto dal 1° luglio 1958 le misure stabilite dal primo comma sono ulteriormente elevate, rispettivamente, a lire 114.000 annue, lire 78.000 annue e lire 78.000 annue, con il rispetto delle medesime condizioni.

Assorbito dall'articolo 5.

Art. 6.

Identico.

opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata dall'articolo 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è elevata ad un terzo del trattamento stesso. È parimenti elevato ad un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.

Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1958 e occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto già in corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è conservato il trattamento più favorevole fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.

Art. 8.

Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella B, n. 1, allegata alla presente legge.

Il supplemento di pensione di cui al comma precedente è calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed è regolarmente integrato a norma dell'articolo 9 della citata legge 4 aprile 1952, numero 218, modificato dall'articolo 7 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'articolo 10 della legge citata.

Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato anche ai fini dell'articolo 3 della legge sopracitata.

Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore all'8 maggio 1945, siano

Art. 7.

Identico.

Il supplemento di pensione di cui al comma precedente è calcolato in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed è regolarmente integrato a norma dell'articolo 9 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6 della presente legge. Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui all'articolo 10 della legge citata.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rientrati dalla prigionia in data posteriore al 15 ottobre 1946, è computato utile anche il periodo compreso tra quest'ultima data e quella del rimpatrio.

Art. 9.

I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 10.

Agli effetti dell'articolo 8 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana, nonchè i periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania.

Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania è effettuato dalla Commissione prevista all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.

La Commissione di cui al precedente comma è integrata da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Art. 11.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 non si applicano:

a) a coloro che durante il periodo considerato dall'articolo 8 risultino comunque assi-

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana, nonchè i periodi di lavoro coatto o di cattività degli ex internati civili in Germania.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:

a) a coloro che durante il periodo considerato dall'articolo 7 risultino comunque assi-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

curati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;

c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;

d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, previsto dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 12.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B/1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B/1 allegata alla presente legge.

Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi è considerata classe massima di contribuzione la classe 13^a delle tabelle di cui al precedente comma.

La riduzione prevista dall'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica soltanto alle pensioni di ammontare superiore alle lire 360.000 annue e nei limiti della eccedenza rispetto a tale importo.

Art. 13.

A partire dal 1° gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati

curati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

d'Italia, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, è elevato a lire 20 mensili, ed è dovuto anche sull'importo della 13^a mensilità.

Il contributo di cui al comma precedente è, inoltre, posto a carico:

a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti dallo Istituto nazionale della previdenza sociale.

A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'articolo 36, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b).

Per l'anno 1958 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

Art. 14.

Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 è posto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello

Art. 13.

Identico.

L'onere derivante all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 è posto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1958-59, a carico dello

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato, il quale concorre, altresì, a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma annua di lire 36 miliardi, all'onere derivante dalla maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione prevista dal precedente articolo 5, anche per la parte relativa alle nuove pensioni di reversibilità liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri relativi all'applicazione della presente legge ai lavoratori dello spettacolo.

È concessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire 18 miliardi da destinarsi dal medesimo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1958.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto per un biennio un contributo straordinario al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 2,40 per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario è per l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente è applicato a partire dal 1° gennaio 1958 con le modalità previste dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è elevato a lire 500.

Art. 15.

All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 7 miliardi e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello

Stato, il quale concorre, altresì, a far tempo dallo stesso esercizio, con la somma annua di lire 36 miliardi, all'onere derivante dalla maggiorazione dei trattamenti minimi di pensione prevista dal precedente articolo 5, anche per la parte relativa alle nuove pensioni di reversibilità liquidate a norma degli articoli 1, 2 e 3, comprensiva degli oneri relativi all'applicazione della presente legge ai lavoratori dello spettacolo.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 14.

Identico.

stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 — ultimo comma — e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

L'abrogazione dell'articolo 40, ultimo comma, ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti degli Enti od Aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S., provvederà alla concessione degli esoneri.

La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in ogni caso, osservare i seguenti principii:

a) la Cassa o Fondo aziendale dovrà essere costituita come ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dovrà avere bilancio separato da quello dell'ente o azienda. L'ente o azienda è tuttavia solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti;

b) l'ente morale sarà amministrato da un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del personale e dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del personale non possono essere previsti in numero inferiore ai rappresentanti dell'azienda;

Art. 15.

Identico.

c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al conferimento di pensioni dirette e di reversibilità quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto;

d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.

Le aziende od enti che hanno ottenuto l'esonero a norma delle disposizioni indicate nel primo comma o a norma delle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, sono tenute a versare — a titolo di concorso alla mutualità generale — al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati, un contributo annuale pari al 10 per cento dei contributi dovuti al Fondo stesso dalle aziende non esonerate.

Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà

fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa, nonché i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai fondi o casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 16.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a	fino a L. 13.400	26	6	6	4	42
2 ^a	oltre L. 13.400 » » 21.200	36	6	8	4	54
3 ^a	» » 21.200 » » 33.400	44	8	8	4	64
4 ^a	» » 33.400 » » 41.200	56	8	8	4	76
5 ^a	» » 41.200 » » 50.300	66	8	10	8	92
6 ^a	» » 50.300 » » 60.200	78	8	10	8	104
7 ^a	» » 60.200 » » 71.500	92	10	10	8	120
8 ^a	» » 71.500 » » 83.600	108	10	10	8	136
9 ^a	» » 83.600 » » 97.100	126	12	12	8	158
10 ^a	» » 97.100 » » 111.800	144	12	12	8	176
11 ^a	» » 111.800 » » 128.300	160	12	12	12	196
12 ^a	» » 128.300 » » 146.900	178	14	14	12	218
13 ^a	» » 146.900 » » 165.100	200	14	14	12	240
14 ^a	» » 165.100 » » 183.300	220	14	14	12	260
15 ^a	» » 183.300 » » 201.900	240	14	14	12	280
16 ^a	» » 201.900 » » 219.700	260	14	14	12	300
17 ^a	» » 219.700 » » 238.000	280	16	16	14	326
18 ^a	» » 238.000 » » 257.000	300	16	16	14	346
19 ^a	» » 257.000 » » 281.200	320	16	16	14	366
20 ^a	» » 281.200 » » 305.500	340	16	16	16	388
21 ^a	» » 305.500 » » 336.300	365	16	16	16	413
22 ^a	» » 336.300 » » 366.600	390	16	16	16	438
23 ^a	» » 366.600	420	16	16	16	468

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Identica.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — *In generale, esclusi gli agricoltori.*

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE		Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a	fino a L.	3.100	6	1	1	1	9
2 ^a	oltre L.	3.100 » » 4.900	8	1	1	1	11
3 ^a	» »	4.900 » » 7.700	10	1	1	1	13
4 ^a	» »	7.700 » » 9.500	13	2	2	1	18
5 ^a	» »	9.500 » » 11.600	15	2	2	2	21
6 ^a	» »	11.600 » » 13.900	18	2	2	2	24
7 ^a	» »	13.900 » » 16.500	21	2	2	2	27
8 ^a	» »	16.500 » » 19.300	25	2	2	2	31
9 ^a	» »	19.300 » » 22.400	29	3	3	2	37
10 ^a	» »	22.400 » » 25.800	33	3	3	2	41
11 ^a	» »	25.800 » » 29.600	37	3	3	3	46
12 ^a	» »	29.600 » » 33.900	41	3	3	3	50
13 ^a	» »	33.900 » » 38.100	45	4	4	3	56
14 ^a	» »	38.100 » » 42.300	51	4	4	3	62
15 ^a	» »	42.300 » » 46.600	55	4	4	3	66
16 ^a	» »	46.600 » » 50.700	60	4	4	3	71
17 ^a	» »	50.700 » » 55.000	65	4	4	3	76
18 ^a	» »	55.000 » » 59.300	69	4	4	3	80
19 ^a	» »	59.300 » » 64.900	74	4	4	3	85
20 ^a	» »	64.900 » » 70.500	78	4	4	4	90
21 ^a	» »	70.500 » » 77.600	84	4	4	4	96
22 ^a	» »	77.600 » » 84.600	90	4	4	4	102
23 ^a	» »	84.600	97	4	4	4	109

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. — *In generale, esclusi gli agricoltori.*

Identica.